



GUIDA PER L'UTENTE

Normativa di riferimento – Cosa dice la legge?

Le procedure per aiutare chi ha troppi debiti sono regolate da una legge chiamata **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**. Questa legge è stata approvata nel 2019 (Decreto Legislativo n. 14/2019) e aggiornata nel 2022 (Decreto Legislativo n. 83/2022).

Gli **Organismi di Composizione della Crisi (OCC)**, come quello del Comune di Settimo Torinese, sono regolati da un Decreto del Ministro della Giustizia, approvato nel 2014 (Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014).

In poche parole, queste norme stabiliscono chi può chiedere aiuto per i debiti e come funziona la procedura per trovare una soluzione.

Cosa sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono un aiuto previsto dalla legge per chi ha troppi debiti e non può accedere a strumenti come il fallimento o il concordato preventivo.

Dal 2012, queste procedure offrono una soluzione a **persone, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi** che non riescono più a pagare tutti i propri debiti. Grazie a questo strumento, è possibile **ristrutturare i debiti** e proteggersi dalle azioni legali dei creditori, evitando pignoramenti e altre misure forzate.

Questa procedura viene gestita con il supporto dell'**Organismo di Composizione della Crisi (OCC)** e si svolge davanti al Tribunale competente.

L'**OCC del Comune di Settimo Torinese** è competente per tutte le persone residenti in uno dei comuni del **circondario del Tribunale di Ivrea**. Per verificare se il proprio comune rientra in questa area, è possibile consultare l'elenco aggiornato al seguente link: [Comuni del circondario del Tribunale di Ivrea](#).

Quali sono le finalità della legge

La legge sul sovraindebitamento ha lo scopo di aiutare le persone, oneste ma sfortunate, che si trovano in difficoltà economica e non riescono più a pagare i propri debiti. Grazie a questa normativa, è possibile presentare una richiesta al Tribunale competente, con il supporto di un **Organismo di Composizione della Crisi (OCC)**, per ristrutturare i debiti e ottenere, in alcuni casi, la cancellazione di quelli non sostenibili.

Le principali finalità della legge sono:

- **evitare il ricorso a usurai ed estorsori:** offrire una soluzione legale ai debitori per evitare che, in mancanza di alternative, si rivolgano a soggetti illegali.



- **dare una seconda possibilità:** permettere a chi è schiacciato dai debiti di rientrare nel mondo economico e produttivo attraverso una procedura che consente la ristrutturazione o la cancellazione dei debiti.
- **ridurre il numero di pignoramenti e procedure giudiziarie:** consentire una gestione più ordinata e sostenibile delle crisi economiche, riducendo il carico sui tribunali.
- **prevenire l'emarginazione sociale:** evitare che una grave difficoltà economica si trasformi in una condizione di isolamento e disagio sociale.

Questa legge rappresenta una vera opportunità per chi vuole uscire da una situazione di sovraindebitamento e tornare a vivere con serenità.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento è la situazione in cui una persona non riesce più a pagare i propri debiti in modo regolare. Questo può avvenire per diverse ragioni, come la perdita del lavoro, una malattia, spese impreviste o una riduzione del reddito.

La legge distingue due situazioni principali:

- **Crisi:** quando il debitore rischia di non riuscire a pagare i suoi debiti nei prossimi 12 mesi perché le sue entrate non sono sufficienti.
- **Insolvenza:** quando il debitore non riesce più a far fronte ai pagamenti e ha già smesso di pagare alcune obbligazioni.

In entrambi i casi, le procedure di composizione della crisi possono offrire una soluzione.

Cosa si intende per esdebitazione?

L'esdebitazione è il processo che permette a una persona sovraindebitata di essere liberata dai debiti che non è riuscita a pagare. In pratica, dopo aver seguito una procedura di composizione della crisi, i debiti rimanenti vengono cancellati e il debitore non è più obbligato a pagarli. Questo aiuta chi ha affrontato difficoltà economiche a ripartire senza il peso di debiti insostenibili.

Quali sono le condizioni di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

Per accedere alle procedure dell'OCC Settimo Torinese, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- **residenza o sede:** il richiedente deve risiedere o avere la sede in uno dei comuni appartenenti al circondario del Tribunale di Ivrea.
- **stato di sovraindebitamento:** la persona deve trovarsi in una condizione di difficoltà economica tale da non riuscire più a pagare regolarmente i propri debiti.
- **appartenenza a una categoria specifica:** possono accedere i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e tutti coloro che non possono accedere ad altre procedure concorsuali maggiori.
- **nessuna esdebitazione recente:** non devono essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla richiesta.



Organismo di Composizione della Crisi di Settimo Torinese
Iscritto al n. 473 della Sezione B del Ministero della Giustizia

- **numero limitato di esdebitazioni:** non devono aver già beneficiato dell'esdebitazione più di due volte.
- **assenza di colpa grave:** il sovraindebitamento non deve essere stato causato da colpa grave, mala fede o frode (questo requisito si applica alla ristrutturazione dei debiti del consumatore).
- **assenza di atti fraudolenti:** non devono aver commesso atti per sottrarre beni ai creditori.
- **documentazione completa:** il richiedente deve fornire tutta la documentazione necessaria per permettere all'OCC di ricostruire in modo chiaro la sua situazione economico-patrimoniale.

Se si soddisfano questi requisiti, è possibile avviare la procedura di composizione della crisi.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Cos'è

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un servizio istituito dal Comune di Settimo Torinese per aiutare chi si trova in una situazione di sovraindebitamento. Dal 19 febbraio 2025, è ufficialmente registrato al n. 473 della sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Cosa fa

L'OCC Settimo Torinese offre un aiuto concreto per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti. La procedura viene seguita da un professionista chiamato gestore della crisi, che aiuta il debitore a elaborare una proposta di pagamento sostenibile.

A seconda della situazione, si può:

- pianificare un piano di rientro con rate sostenibili.
- definire un piano di liquidazione, in cui vengono indicati i beni da vendere per coprire parte dei debiti.

L'obiettivo è offrire una soluzione chiara e realizzabile, permettendo al debitore di ricominciare senza il peso di debiti insostenibili.

Come funziona

- COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. Compilazione del questionario

Per accedere ai servizi dell'OCC Settimo Torinese, è necessario compilare un questionario informativo. Il modulo può essere richiesto via email all'indirizzo : occ@comune.settimo-torinese.to.it

IMPORTANTE: il questionario deve essere compilato con la massima attenzione! Solo conoscendo **in modo dettagliato** la situazione debitoria e patrimoniale del richiedente, l'OCC può offrire un supporto adeguato.

Prima di compilare il questionario, è fondamentale:

- conoscere l'elenco dei propri **creditori** e il totale dei debiti.
- avere chiara la propria **situazione patrimoniale**, inclusi reddito, eventuali proprietà immobiliari e altri beni.
- essere in grado di indicare le **spese mensili necessarie** per il sostentamento della famiglia.

- PRIMO INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO

L'OCC offre un servizio informativo gratuito volto a far conoscere all'utenza interessata gli strumenti per affrontare la crisi da sovraindebitamento.

Durante il primo incontro, vengono fornite informazioni preliminari sulle possibilità offerte dalla legge e sulle attività dell'OCC. In questa fase, vengono verificati i requisiti preliminari per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, ovvero la residenza nel territorio di competenza del Tribunale di Ivrea e la corretta compilazione del questionario.

In questa fase non vengono verificati i requisiti oggettivi e soggettivi, non vengono effettuate valutazioni sulla procedura, sul caso specifico o sul contenuto della proposta che verrà presentata in Tribunale, né vengono forniti pareri legali.

Dopo il colloquio e sulla base delle informazioni acquisite l'utente ha modo di decidere autonomamente se conferire l'incarico all'OCC per l'avvio di una delle procedure previste dalla legge.

- NOMINA DELL'AUSILIARIO DEL GESTORE DELLA CRISI

Se l'utente decide di conferire incarico in favore dell'OCC, il Referente nomina un ausiliario del Gestore della Crisi, che a seguito di una valutazione tecnica preliminare basata sul questionario, sulla relazione, sulle cause del sovraindebitamento e sui documenti prodotti comunicherà allo stesso se sussistono i requisiti per la redazione di una delle domande previste dalla legge per la gestione della crisi da sovraindebitamento. In caso affermativo l'ausiliario del Gestore della Crisi redigerà la proposta da depositare in Tribunale.

- NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Una volta predisposta la proposta per risolvere la crisi da sovraindebitamento, l'OCC nomina il Gestore della Crisi, che si occuperà, tra le altre cose, di:

- verificare che le informazioni fornite siano corrette e complete
- valutare se la proposta è sostenibile per il debitore
- accertare che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave.

Se tutto è in regola, la proposta viene depositata presso il Tribunale, che la esaminerà e deciderà se approvarla.

Costi

La procedura prevede i seguenti costi:

- costi vivi per la produzione dei documenti (alcuni sono a pagamento);
- spese di giustizia (contributo unificato, marca da bollo, etc)
- compenso dell'OCC.

Il **compenso dell'OCC** viene calcolato in base all'ammontare **dei debiti e delle risorse disponibili** per soddisfarli.

Un esempio pratico:

- Se un debitore ha 24.000 euro da offrire ai creditori e un debito totale di 100.000 euro, il costo dell'OCC può ammontare a circa 3.200 euro (oltre oneri). Questa somma copre il compenso dei Gestori della Crisi ed è da aggiungere alle spese vive della procedura (ad esempio perizie, bolli, eventuale assistenza tecnica, ecc.).

L'OCC Settimo Torinese fornirà un **preventivo di massima** una volta valutata la situazione debitoria del richiedente. Questo importo potrà subire variazioni in base a modifiche dell'attivo o del passivo nel corso della procedura.

Modalità di pagamento

- **primo acconto:** 500 euro al momento del conferimento dell'incarico per la nomina dell'ausiliario del Gestore della Crisi.
- **secondo acconto:** 500 euro dopo l'esito positivo dell'istruttoria dell'ausiliario del Gestore, per la nomina del Gestore della Crisi.
- **saldo finale:** se la proposta depositata viene omologata dal Giudice, il saldo viene pagato con le somme accantonate nella procedura. Se invece la proposta non viene accettata, il saldo sarà a carico del debitore.

In caso di difficoltà nel pagamento degli acconti, è possibile verificare con l'OCC la disponibilità strumenti di supporto finanziario di natura pubblica o privata.

LEGGERE CON ATTENZIONE QUANTO SEGUE

1. Cosa succede se l'utente, dopo aver dato incarico all'OCC e pagato il primo e/o il secondo acconto, rinuncia alla procedura?

Se il debitore, in qualsiasi fase della procedura e per qualsiasi causa o ragione, decide di recedere, dovrà comunque corrispondere il compenso per l'attività svolta fino a quel momento dai Gestori dell'OCC. L'importo sarà rideterminato in base al lavoro svolto e dovrà essere versato **entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione della procedura**.

2. In quali casi l'OCC può archiviare la procedura dell'utente dopo il pagamento degli acconti?

L'OCC può decidere di archiviare la procedura nei seguenti casi:

- **mancata produzione dei documenti** nei termini indicati dall'Ausiliario del Gestore o dal Gestore della Crisi. In questo caso l'utente può ripresentare nuova istanza all'OCC.
- **mancanza dei requisiti:** se il Gestore della Crisi accerta che il debitore non soddisfa i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII). In questo caso l'utente non può presentare nuova istanza all'OCC.
- **cambiamenti rilevanti:** se, durante la procedura, emergono modifiche sostanziali nei requisiti oggettivi e/o soggettivi che richiedono una nuova proposta o una diversa procedura. In questo caso l'utente può ripresentare nuova istanza all'OCC.

In caso di archiviazione, è dovuto un saldo per l'attività svolta dai Gestori dell'OCC?

Sì. L'archiviazione non dà diritto alla **restituzione degli acconti già versati**. Inoltre, il debitore dovrà pagare il saldo per il lavoro svolto fino a quel momento dai Gestori della Crisi, con versamento **entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione**. La quantificazione del compenso a titolo di saldo è calcolato dall'Ausiliario del Gestore e/o dal Gestore sulla base dell'attività svolta fino a quel momento.

3. Cosa succede se la procedura non va a buon fine dopo il deposito in Tribunale?

Se il Tribunale **rigetta la richiesta di omologa** della procedura di ristrutturazione dei debiti, il debitore sarà comunque tenuto al pagamento:

- del **compenso dell'OCC** per l'attività svolta.
- del **rimborso delle spese vive sostenute** per la procedura.

In tal caso, il debitore dovrà saldare l'intero importo residuo pattuito con l'OCC **entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rigetto del Tribunale**.

Le procedure

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[artt. 67-73 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza]

Questa procedura è dedicata alle **persone che non hanno debiti derivanti da un'attività imprenditoriale**.

Con l'aiuto dell'OCC, il consumatore predispone una proposta da presentare al Tribunale, che prevede:

- **quanto può pagare**
- **in quanto tempo**
- **in che modo**

E' anche possibile proporre di **pagare solo una parte** dei debiti.

I creditori **non devono approvare** la proposta: decide il giudice.
È un grande vantaggio per chi vuole ripartire.

Attenzione: **non può accedere a questa procedura chi ha causato i debiti con colpa grave, mala fede o frodi**.

Se il debitore rispetta il piano approvato dal giudice fino alla fine, i debiti **che non è riuscito a pagare vengono cancellati automaticamente**.

Il concordato minore è una procedura pensata per tutti i debitori sovraindebitati, **tranne**:

- i **consumatori** (cioè chi non ha debiti legati ad attività economiche o professionali),
- e gli **imprenditori cancellati dal registro delle imprese**.

Chi può accedere, con l'aiuto dell'OCC, può presentare ai creditori una proposta per **ristrutturare i propri debiti**.

La proposta può essere costruita in modo libero, ma deve **indicare in modo chiaro come e in quanto tempo si intende superare la situazione di sovraindebitamento**.

È possibile proporre anche il **pagamento solo di una parte dei debiti**, e in modo diverso per ciascun creditore, purché il piano sia sostenibile.

Possono accedere al concordato minore:

- i **professionisti** (avvocati, commercialisti, medici, ecc.)
- gli **imprenditori minori** (cioè piccoli imprenditori che non superano le soglie di "fallibilità")
- gli **imprenditori agricoli**
- le **start-up innovative**
- e, in generale, tutti i **debitori che non possono accedere a procedure fallimentari tradizionali**

La proposta può essere di due tipi:

- "**in continuità**", se consente al debitore di continuare a lavorare o portare avanti la propria attività
- "**liquidatoria**", se prevede la vendita dei beni, **ma solo se sono presenti risorse esterne aggiuntive** (ad esempio aiuti da familiari o terzi) che aumentano in modo significativo la somma da destinare ai creditori.

Il piano deve essere **approvato dalla maggioranza dei creditori**, calcolata in base all'ammontare dei crediti ammessi al voto.

Se anche uno solo degli atti del debitore è stato fatto con l'intenzione di **frodare i creditori**, la procedura non può essere accolta.

Se il piano approvato dal Tribunale viene **eseguito fino in fondo in modo corretto**, i debiti che rimangono **vengono cancellati automaticamente** (esdebitazione).

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[artt. 268-282 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza]

La liquidazione controllata è una procedura prevista dalla legge per tutte le persone sovraindebitate che **non possono accedere alle procedure fallimentari classiche**, come ad esempio:

- i **consumatori** (cioè chi ha solo debiti privati o familiari),
- i **professionisti** (medici, avvocati, ecc.),
- gli **imprenditori minori** (con limiti di ricavi e dipendenti),
- gli **imprenditori agricoli**,
- le **start-up innovative**,
- e, in generale, tutti i **debitori non fallibili**.

Con l'aiuto dell'OCC, queste persone possono **chiedere al Tribunale di avviare una procedura di liquidazione controllata**, cioè di **vendere i propri beni** (tranne quelli esclusi dalla legge, come ad esempio alcuni beni essenziali per la vita quotidiana), per pagare i creditori **per quanto possibile**.

La procedura è gestita da un **liquidatore nominato dal Tribunale**, che spesso coincide con un professionista

indicato dallo stesso OCC.

Il liquidatore si occupa di:

- vendere i beni del debitore,
- distribuire in modo corretto i soldi raccolti tra i creditori.

La procedura dura **tre anni** dalla data in cui viene aperta.

Al termine, se il debitore ha collaborato e ha rispettato le regole, e se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 282 del Codice della Crisi, **il giudice può concedere l'esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non pagati.**

Quindi, **la cancellazione dei debiti non è automatica**, ma decide il Giudice se concederla solo dopo tre anni dalla data in cui viene aperta la procedura.

Attenzione: **non tutti i debiti possono essere cancellati**. Anche se viene concessa l'esdebitazione, **rimangono sempre da pagare:**

- gli **obblighi di mantenimento** (es. verso figli o ex coniuge),
- i debiti per il **risarcimento dei danni da fatto extracontrattuale**,
- **le sanzioni penali e** amministrative** pecuniarie(come le sanzioni), a meno che non siano legate a debiti già estinti.**

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

[art. 283 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza]

Questa procedura è pensata per le **persone fisiche** che si trovano in una situazione di sovraindebitamento **così grave da non poter offrire nulla ai creditori**, nemmeno in futuro.

Possono accedere solo i debitori considerati **“meritevoli”**, cioè:

- che **non hanno agito in malafede**,
- che **non hanno causato i debiti con dolo o colpa grave**,
- che **non hanno nascosto beni o fornito informazioni false**.

Chi accede a questa procedura può **ottenere la cancellazione di tutti i debiti** senza dover proporre un piano di pagamento, perché **non ha alcuna risorsa, né diretta né indiretta**, nemmeno prevedibile nel tempo.

Attenzione: questa possibilità è **ammessa una sola volta nella vita**.

Se il giudice accerta che ci sono tutti i requisiti, concede l'**esdebitazione**, cioè la liberazione dai debiti.

Tuttavia, se entro **quattro anni** dal decreto del giudice il debitore riceve **nuove risorse importanti** (ad esempio un'eredità, una vincita, un risarcimento, o un reddito insperato), e queste permettono di pagare **almeno il 10% dei debiti**, allora il debitore ha **l'obbligo di versare quella somma ai creditori**.

Chi può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

✓ Il consumatore

È una **persona fisica**, cioè un cittadino che ha contratto debiti **per motivi personali o familiari**, e **non per lavoro o impresa**. Può essere considerato consumatore anche:

- chi è **socio di una società** (es. SNC, SAS) ma ha contratto **debiti solo personali**, non legati all'attività della società;
 - chi ha fatto da **garante** (fideiussore) per i debiti di qualcun altro, **solo se non ha partecipato in nessun modo all'attività** per cui ha garantito (es. non è stato socio, amministratore, collaboratore...).
-

✓ Il professionista

È chi lavora in proprio, con o senza partita IVA, svolgendo una **professione regolamentata** (es. avvocati, ingegneri, commercialisti) o **non regolamentata** (es. consulenti, grafici, educatori, artigiani). Sono professionisti anche:

- quelli iscritti a un **albo**;
 - quelli che **fanno lavori in proprio** (cioè senza un capo), anche senza iscrizione a un ordine;
 - chi lavora in **studio associato** o in una **società tra professionisti**.
-

✓ L'imprenditore minore

È il titolare di una **piccola impresa** che, nei **3 anni prima della domanda**, rispetta **tutti e tre questi limiti**:

1. attivo patrimoniale sotto i **300.000 €** all'anno,
2. ricavi sotto i **200.000 €** all'anno,
3. debiti **non scaduti** sotto i **500.000 €**.

L'imprenditore deve fornire i documenti che **dimostrano di non superare questi limiti**.

✓ L'imprenditore agricolo

È chi lavora nel mondo agricolo, cioè chi:

- coltiva la terra,
- cura i boschi,
- alleva animali,
- fa lavori legati a questi (es. vende prodotti agricoli, conserva alimenti, fa agriturismo, valorizza il territorio rurale...).

Si considerano attività agricole anche quelle **collegate a queste principali**, come:

- la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti ottenuti (es. marmellate, formaggi, conserve, vino);
- i servizi fatti usando le attrezzature e le risorse della stessa azienda agricola (es. trattori, locali, terreni);
- le attività per valorizzare il territorio agricolo o forestale (es. manutenzione di sentieri, recupero del paesaggio);
- l'ospitalità turistica in agriturismo o in altre strutture rurali gestite dall'imprenditore agricolo.

Tutte queste attività sono considerate agricole **se vengono fatte soprattutto con i prodotti o i mezzi dell'azienda stessa**.

✓ La start-up innovativa

È una **nuova società**, spesso tecnologica o con idee originali, riconosciuta come “innovativa” dalla legge (D.L. 179/2012). Dopo **5 anni dalla nascita**, se vuole accedere alle procedure per i debiti, la start-up deve dimostrare di essere una **piccola impresa** (cioè di stare nei limiti dell'imprenditore minore, visti sopra).

✓ Altri soggetti che non possono fallire ma hanno troppi debiti

Anche altri soggetti possono chiedere aiuto all'OCC se **non possono accedere al fallimento** e se hanno bisogno di una procedura per gestire i debiti. Ad esempio:

- ◆ L'imprenditore individuale **cancellato da oltre un anno** dal registro delle imprese
- ◆ L'**erede** di un imprenditore defunto:
 - Se ha accettato l'eredità **con beneficio di inventario** e **ha continuato l'attività**, può accedere dopo **un anno dalla morte**;
 - Se ha accettato l'eredità **senza limiti (pura e semplice)**, deve **dimostrare che la sua impresa è “minore”** (rispetta i limiti visti sopra);
- ◆ Gli **artigiani**
- ◆ Gli **artisti**
- ◆ Gli **enti privati senza scopo di lucro**, come:
 - associazioni (sportive, culturali, di volontariato),
 - fondazioni,
 - ONLUS,
 - enti di formazione,
 - cooperative sociali,
 - patronati
- ◆ Le persone che **esercitano attività commerciali in proprio**
- ◆ Il **socio unico** di una società di capitali
- ◆ L'**amministratore** di una società

Chi non può accedere alle procedure dell'OCC?

Non possono accedere:

- gli **enti pubblici** (comuni, scuole, aziende sanitarie, ecc.);
- chi può essere sottoposto a **fallimento** o ad altre procedure previste per le grandi imprese, come:
 - la **liquidazione giudiziale** (ex fallimento),
 - la **liquidazione coatta amministrativa**,

- altre procedure speciali previste dal Codice Civile o da leggi particolari per gestire situazioni di crisi o fallimento.

Possono fare richiesta anche più membri della stessa famiglia?

Sì. I familiari possono presentare **un'unica domanda** se:

- vivono insieme **oppure**
- hanno contratto i debiti **per motivi comuni** (es. per aiutarsi a vicenda nella stessa casa o attività).

La legge considera "familiari":

- il coniuge,
- i parenti fino al **quarto grado**,
- gli affini fino al **secondo grado**,
- le persone unite civilmente,
- i conviventi di fatto (cioè coppie non sposate ma stabili).

Anche se la domanda è unica, **i beni e i debiti di ciascuno devono essere indicati separatamente.**

I soci di una società possono beneficiare degli effetti della procedura?

Se una società presenta una procedura di **concordato minore** o **liquidazione controllata**, anche i **soci, salvo patto contrario, che rispondono personalmente con i propri beni** (cioè i soci illimitatamente responsabili) possono avere il vantaggio della **cancellazione dei debiti della società.**

La procedura libera anche i garanti o chi ha firmato insieme al debitore?

No, **di norma la procedura non cancella i debiti dei garanti.**

Questo significa che:

- se qualcuno ha **firmato insieme al debitore** (es. un coobbligato o fideiussore),
- oppure se ha **garantito il pagamento al posto del debitore**,

allora i creditori possono comunque **rivalersi su queste persone**, anche se la procedura del debitore è andata a buon fine.

Quali sono le attività svolte dal Gestore della Crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista esperto nominato dall'OCC. Il suo compito è **aiutare il debitore e seguire la procedura in modo imparziale**, cioè senza prendere le parti né del debitore né dei creditori. È una figura **terza e indipendente**, come un ausiliario del giudice.

Ecco **cosa fa il Gestore della Crisi**:

1. Aiuta il debitore a **scrivere la proposta** per gestire la situazione da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti).
2. Si occupa di **presentare la domanda in Tribunale**
3. Scrive una **relazione particolareggiata**, dove spiega tutta la situazione del debitore e allega i

documenti richiesti.

4. Controlla che la proposta sia **realistica e sostenibile**.
5. Fa tutte le **comunicazioni e pubblicazioni obbligatorie per legge**.
6. Nella procedura di concordato minore, fa da **commissario giudiziale** (supervisore nominato dal giudice).
7. Nella liquidazione controllata, fa da **liquidatore**: vende i beni e distribuisce il ricavato.
8. Controlla che il debitore **rispetti il piano approvato dal giudice**.
9. Segnala al giudice **ogni fatto rilevante che può far revocare al Giudice il provvedimento di omologa**.
10. Crea un indirizzo email certificato (domicilio digitale) per mandare e ricevere le comunicazioni della procedura.

Serve un avvocato per accedere alla procedura?

Dipende dalla procedura:

- **NON serve un avvocato** per:
 - la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
 - la liquidazione controllata del sovraindebitato;
 - l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Ma nulla vieta al debitore di farsi aiutare **da un avvocato di fiducia**, specialmente se ci sono situazioni più complesse.

- **È OBBLIGATORIO avere un avvocato** per la procedura di **concordato minore**.

Le procedure esecutive e cautelari a carico del debitore vengono sospese?

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Le procedure esecutive già avviate (come pignoramenti) che possono compromettere la buona riuscita del piano, **possono essere sospese dal Giudice, solo se lo richiede il debitore e solo dopo che la procedura è stata formalmente aperta**.

Inoltre, sempre **su richiesta del debitore**, il Giudice può **vietare l'avvio di nuove azioni esecutive o cautelari** (come sequestri o blocchi di beni) **fino alla conclusione del procedimento**.

Attenzione: queste tutele, chiamate **misure protettive**, possono essere **revocate** dal Giudice:

- se lo chiedono i creditori,
- oppure anche **d'ufficio**, se il debitore ha **compiuto atti in frode**.

Nel concordato minore

Anche in questo caso, **su richiesta del debitore**, il Giudice, con il **decreto che apre la procedura**, stabilisce che **non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari** fino a quando il **provvedimento di omologazione non diventa definitivo**.

Anche in questo caso, le **misure protettive possono essere revocate**:

- se richiesto dai creditori,
- oppure d'ufficio, in presenza di atti in frode.

Nella liquidazione controllata e nell'esdebitazione del debitore incapiente

In entrambi i casi:

- Le azioni esecutive già avviate **diventano improseguibili**;
- È vietato **iniziare nuove azioni esecutive o cautelari** contro il debitore.

Questo divieto **avviene automaticamente**:

- con l'apertura della procedura di **liquidazione controllata**,
- oppure con la concessione dell'**esdebitazione** al debitore **incapiente** (cioè che non ha beni o risorse disponibili).

(Aggiornata il 24 aprile 2025)